

COMUNE DI CERVASCA

PROVINCIA DI CUNEO

**DISCIPLINARE RELATIVO ALLE PROCEDURE
PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E
UNIONI CIVILI**

Indice generale

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare
- Art. 2 – Funzioni
- Art. 3 - Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili
- Art. 4 - Richiesta locali
- Art. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo
- Art. 6 - Orario di celebrazione
- Art. 7 - Corrispettivi
- Art. 8 - Organizzazione del servizio
- Art. 9 - Casi non previsti dal presente Disciplinare
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art.. 1

Oggetto e finalità del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come disposto dall'articolo 106 all'articolo 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2
Funzioni

- 1.La celebrazione dei matrimoni civili è fatta dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori Comunali, Consiglieri comunali o cittadini italiani che hanno requisiti per la elezione a Consigliere Comunale.

Art. 3

Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'articolo 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata dal Palazzo Municipale in Via Roma 34, nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni civili è la sala del Consiglio Comunale al piano primo del Palazzo Municipale oppure l'ufficio del Sindaco.
3. Sono altresì individuate le seguenti sedi: Teatro all'Aperto e Salone Polivalente siti in Piazza dott. Bernardi, concesse esclusivamente nel rispetto dei limiti di affollamento previsti per l'uso di detti beni (**Salone polivalente non superiore a 128 persone e Teatro all'aperto non superiore a 199 persone**).

Art. 4

Richiesta locali

- I. Coloro che intendono celebrare matrimonio civile presso i locali individuati all' articolo 3 devono dichiararlo all'atto della pubblicazione di matrimonio al responsabile dell'ufficio stato civile e comunque presentare domanda almeno 30 giorni prima della data di celebrazione del matrimonio, salvo casi straordinari.

2. Per la richiesta dei locali a pagamento i richiedenti devono provvedere al versamento del corrispettivo previsto all'articolo 7 del presente disciplinare.

Art 5

Prescrizioni per l'utilizzo

1. Alle parti richiedenti è consentito addobbare il locale dove dovrà essere celebrato il matrimonio fermo restando che, alla fine della cerimonia, le stesse si faranno carico dello sgombero degli addobbi; esse sono direttamente responsabili e rispondono dei danni recati alle strutture esistenti.
2. Non è ammesso, prima, durante e dopo il rito, il lancio c/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale all'interno della sala matrimoni o sul giro scale interno, è invece possibile all'esterno del Palazzo o dei locali destinati alla cerimonia.
3. Ai richiedenti è fatto obbligo entro 24 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla rimozione di eventuali manifesti affissi pubblicizzanti l'evento, tenendo conto dei comportamenti vietati previsti dai regolamenti vigenti per i quali vanno rispettate le ulteriori limitazioni ivi previste.
4. Qualora tale disposizione non venga osservata, sarà addebitata a richiedenti, la sanzione prevista dalla legge 689/81 in attuazione dei regolamenti di Igiene e Gestione dei Rifiuti in materia di imbrattamento del suolo pubblico nonché del Codice della strada ove applicabile. L'importo dovrà essere versato su semplice richiesta dell'Amministrazione con recupero coatto in caso di inottemperanza;
5. Al termine della cerimonia, salvo diversi accordi, è obbligo degli sposi provvedere tempestivamente a ripristinare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.
6. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato ai richiedenti .

Art. 6

Orario di celebrazione

1. 1 matrimoni civili sono celebrati nei seguenti orari:

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Sabato | dalle ore 10,00 | alle ore 12,00 |
| Dal lunedì al venerdì | dalle ore 09,00 | alle ore 12,00 |
| Mercoledì pomeriggio | dalle ore 16,00 | alle ore 18,00 |

Art. 7

Corrispettivi

1. I corrispettivi per l'utilizzo dei locali e per la celebrazione dei matrimoni sono riportati nella seguente tabella:

| | |
|--|-------------|
| Sala consigliare | Euro 70,00 |
| Salone polivalente/ Teatro all'aperto | Euro 150,00 |

1. I predetti corrispettivi sono dovuti a fronte dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni;
2. Spese gestionali inerenti la pulizia, € 50,00
3. La ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio stato civile almeno 7 giorni prima della celebrazione del matrimonio su c/c postale o bancario, i cui estremi sono forniti dagli Uffici.
4. La Giunta provvederà a rivalutare se del caso tali cifre con autonomo provvedimento.

Art. 8

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti in orario d'ufficio.
3. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 9

*Casi non previsti dal presente
Disciplinare*

1. Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento dovrà essere preventivamente concordato e verificato con il personale del Servizio Demografico.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- I Regolamenti di igiene e sulla gestione dei Rifiuti in materia di imbrattamento del suolo pubblico
- Il Codice della Strada
- Il DPR 3 novembre 2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127";
- La legge 689/1981

Art. 10

Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente disciplinare è applicato dall'esecutività della presente deliberazione ed è pubblicato stabilmente sul sito internet del Comune al fine di agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini.